

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
visto il ricorso (iscritto al n. 440-1/2023 ruolo PU) per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da MESSINA MARIA TERESA, nata a Paternò (CT) il 03/07/1964 (cod. fisc. MSSMTR64L43G371P) ed ivi residente in Via Tevere n. 13/B, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Gimmillaro, con l'ausilio della dott.ssa Melinda Limone, professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;
ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi;
vista la relazione principale, successivamente integrata a seguito del decreto del 2.1.2024, predisposta dalla professionista nominata dall'O.C.C. nonché la documentazione allegata;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI “1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*

7. *Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”;*

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dalla ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nelle relazioni dell'O.C.C.;

rilevato che l'O.C.C. dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta, salvo quanto previsto in seno alla relazione integrata relativamente all'accantonamento del compenso spettante all'O.C.C.;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;

ritenuto che va inibito alla ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati nonché di avvalersi di strumenti di pagamento elettronico a credito;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito la ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventi definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

La debitrice che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzato dal Giudice né avvalersi di strumenti di pagamento elettronico a credito;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 22 gennaio 2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio